



LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Aprile 2023

NEWS

FISCO

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE TELEMATICA ANCHE IN CASO DI TRUST

In caso di trust è possibile presentare la dichiarazione di successione telematica. È quanto precisato in una Faq dell'Agenzia delle Entrate.

La **dichiarazione di successione telematica** gestisce il **trust** istituito *mortis causa* (trust testamentario), sia quando sono individuati dei beneficiari finali, sia quando non lo sono (trust di scopo).

Il 5 aprile 2023, l'**Agenzia delle Entrate** ha pubblicato una **Faq** precisando che in caso di trust è possibile presentare la dichiarazione di successione telematica.

Quando i beneficiari finali del trust sono presenti, occorre compilare un rigo del **quadro EA** per ognuno di essi, avendo cura di indicare il loro grado di parentela con il *de cuius*. Nel caso di trust di scopo, il grado di parentela da indicare è “estraneo” (cod. 35).

Inoltre, per avvalersi della **dichiarazione di successione** telematica è necessario che:

- il **trustee** (amministratore del trust) sia una persona fisica e che non sia uno dei beneficiari finali del trust;
- nel **testamento**, oltre al trust ed ai suoi beneficiari, non ci siano soggetti destinatari di altri beni rispetto a quelli destinati al trust.

In tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione tramite la procedura telematica, l'utente può rivolgersi all'ufficio territoriale incaricato per la lavorazione (in base all'ultimo domicilio del *de cuius*) per effettuare l'**adempimento dichiarativo** tramite la presentazione del modello 4 cartaceo.

Si ricorda che il file contenente la dichiarazione di successione può essere trasmesso mediante invio diretto sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Alternativamente, chiunque può utilizzare gli strumenti software resi disponibili dall'Agenzia. In questo caso, prima di essere inviato, deve essere firmato e cifrato, in modo da consentire all'Agenzia di verificare la provenienza dei dati ed assicurare la loro integrità. Tale attività avviene mediante le seguenti applicazioni:

- “**File Internet**”: per gli utenti del servizio Fisconline, utilizzando la funzione “Prepara file”, presente nel menù “Documenti”;

- “**Entratel**”: per gli utenti del servizio Entratel, utilizzando la funzione “Autentica”, presente nel menù “Documenti” dell'applicazione “Entratel”.

PUBBLICATA LA GUIDA SULL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida aggiornata al mese di marzo 2023 su “L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche”. L'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica.

Con l'introduzione dell'obbligo di **fatturazione elettronica**, prima verso le Pubbliche Amministrazioni e poi verso i privati, l'art. 6 DM 17 giugno 2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'**imposta di bollo** sulle fatture elettroniche, prevedendo l'obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una **guida** aggiornata al mese di marzo 2023 su “L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche”.

Nel dettaglio, l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica.

Periodicamente, l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24. Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, nell'ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell'imposta di bollo, l'art. 12-novies DL 34/2019 ha previsto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all'interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati:

- relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (**Elenco A**);
- integrati dall'Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta (**Elenco B**).

I soggetti IVA possono verificare di avere correttamente assoggettato le fatture elettroniche all'imposta di bollo e, nel caso di omissione dell'indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l'integrazione elaborata dall'Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta. Se, invece, i soggetti IVA ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell'integrazione elaborata dall'Agenzia non debbano essere assoggettate ad imposta di bollo, possono eliminarle dall'integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell'Agenzia.

Infine, l'Agenzia delle Entrate precisa che la modalità prevista per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il cosiddetto “**bollo virtuale**” (cioè con la modalità di pagamento indicata nell'art. 15 DPR 642/72, che stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali). Tale procedura consiste nella richiesta di apposita autorizzazione all'Agenzia delle Entrate, nell'indicazione dell'assolvimento del bollo in modalità virtuale sui documenti cartacei, nella presentazione di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell'importo dovuto per l'imposta di bollo e nel versamento tramite modello F24.

SPESE PER ABBONAMENTI AI TRASPORTI: TRASMISSIONE FACOLTATIVA FINO AL 2024

Il decreto del 29 marzo 2023, pubblicato nella GU n. 83 del 7 aprile 2023, ha stabilito che le comunicazioni all'AE riguardanti le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico sono facoltative per il 2023 ed il 2024, mentre sono obbligatorie dal 2025.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2023 è stato pubblicato il decreto del 29 marzo 2023 del MEF relativo alla **trasmissione telematica** dei dati riguardanti le spese per l'acquisto degli **abbonamenti ai servizi di trasporto** pubblico locale, regionale ed interregionale. In particolare, il decreto stabilisce che le comunicazioni riguardanti le suddette spese sono facoltative per i periodi 2023 e 2024, mentre sono obbligatorie dal periodo 2025.

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi (730 precompilato) da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli enti pubblici od i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico trasmettono telematicamente all'AE la comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico sostenute nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. Nelle comunicazioni vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca od ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/97.

I richiamati soggetti e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le suddette spese trasmettono in via telematica all'AE una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese disposti nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta.

Dalle comunicazioni sono sempre escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari.

Infine, il decreto prevede che per i periodi d'imposta 2023 e 2024 non si applicano le sanzioni di cui all'art. 3 c. 5-bis D. Lgs. 175/2014, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella **dichiarazione precompilata**.

ISEE: AL VIA IL NUOVO PORTALE UNICO

Unificate le varie modalità di acquisizione dell'ISEE precompilato e non precompilato in un unico punto di accesso. Il nuovo Portale sostituisce tutti i preesistenti.

È online il nuovo Portale Unico ISEE, che raccoglie le varie modalità di acquisizione dell'ISEE precompilato e non precompilato in un unico punto di accesso, sostituendo tutti i portali preesistenti. Il progetto, volto alla semplificazione della presentazione dell'ISEE, si inserisce nell'ambito del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**. L'INPS ha illustrato le semplificazioni recate dal Portale e le modalità di utilizzo del medesimo.

Semplificazioni

Le semplificazioni legate al rilascio del nuovo Portale consistono in:

- **eliminazione degli elementi di riscontro** ed autorizzazione con multi-SPID, CIE o CNS in relazione agli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni: in alternativa agli elementi di riscontro, che in molti casi sono difficili da reperire, l'autorizzazione alla precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo, diversi dal dichiarante, può essere concessa dai medesimi mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell'ISEE con la propria identità digitale, ossia SPID almeno di 2° livello, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- **dati precompilati** e precaricati dall'INPS per tutti i componenti del nucleo familiare, e precisamente:
 - reddito complessivo IRPEF ed altri redditi, che vengono alimentati direttamente dall'Anagrafe Tributaria, attingendo alla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente o dalle Certificazioni Uniche (CU), trasmesse dai sostituti d'imposta;
 - spese sanitarie per i disabili previste dalla normativa e ricavate dall'Anagrafe Tributaria e desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente;
 - contratto di locazione (canone annuo e gli estremi di registrazione del contratto), ove richiesto dalla normativa vigente in materia;
 - patrimonio immobiliare detenuto in Italia, disponibili nell'Anagrafe Tributaria;
 - patrimonio mobiliare detenuto in Italia, inclusi i saldi finali e le giacenze medie relative ai conti correnti bancari e/o postali;
 - trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS, nei casi previsti dalla normativa.

Tutti i predetti dati possono essere **accettati** o **modificati**, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate ai fini fiscali, per le quali è assunto il valore già dichiarato.

L'INPS raccomanda, ove non siano intervenute modifiche, di dare l'assenso, in fase di precompilazione dell'ISEE, al c.d. **precaricamento in automatico** dei seguenti dati, che vengono prelevati dall'ultima DSU:

- dati anagrafici del dichiarante e degli altri componenti il nucleo familiare, ivi inclusa la relazione di ciascuno di essi con il dichiarante (dichiarante, coniuge, figlio/a minorenni, altra persona nel nucleo, ecc.);
- dati della casa di abitazione (indirizzo, titolo di utilizzo della casa in proprietà, locazione od altro) del nucleo familiare;
- assegni corrisposti per il coniuge ed assegni destinati al mantenimento dei figli;
- altri assegni corrisposti per il mantenimento dei figli;
- dati relativi alla disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo familiare (grado di disabilità ed estremi della certificazione rilasciata da INPS/ASL);
- autoveicoli ed altri beni durevoli (targa e tipo del veicolo).

Utilizzo del nuovo Portale

Una volta selezionato il profilo cittadino e, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali, si potrà scegliere se:

- consultare una **dichiarazione già presentata**;
- compilare una nuova **DSU precompilata**, cliccando sul tasto “inizia la compilazione”.

All'interno del Portale è visualizzabile l'elenco delle **varie prestazioni** alle quali si può accedere con l'ISEE ed è possibile scegliere una o più opzioni, selezionando tra quelle desiderate che vanno dall'Assegno unico ed universale, al Reddito/Pensione di cittadinanza, allo studio universitario ed altre prestazioni. Si tratta di una scelta fondamentale poiché solo mediante la selezione delle

prestazioni di riferimento si possono ottenere tutte le tipologie di indicatori che occorrono (ordinario, minorenni, socio-sanitario, ecc.), compilando i quadri occorrenti della DSU. In caso di dubbi sulla tipologia di prestazioni, sulla destra dello schermo è consultabile la sezione informativa con il dettaglio di tutte le varie casistiche

La scelta delle prestazioni effettuata incide sull'uso (alternativo) di uno dei seguenti modelli che viene proposto in automatico:

- **DSU Mini** (utilizzabile in caso di genitori coniugati con figli minorenni o maggiorenni non universitari e non disabili);
- **DSU integrale** (utilizzabile per richiedere l'ISEE università, l'ISEE socio-sanitario in presenza di disabili anche ricoverati, l'ISEE minorenni in presenza di genitori non coniugati e non conviventi).

È possibile **prelevare** i dati dalla precedente DSU presentata.

Per potere ottenere i dati reddituali e patrimoniale di tutti i componenti, è essenziale essere stati **autorizzati** da tutti i familiari maggiorenni, compresi i genitori che sono indicati come componente attratta (c.d. GNC). Come già illustrato, il processo di autorizzazione dei componenti il nucleo familiare maggiorenni è stato semplificato attraverso l'accesso dei medesimi al Portale con le proprie identità digitali SPID/CIE/CNS (tramite i contatti personali comunicati all'Istituto, al componente maggiorenne viene inviata una notifica che lo invita ad autorizzare la dichiarazione sottoscritta dal dichiarante). Tale procedura è consigliabile per ottenere velocemente il documento precompilato. In alternativa, è sempre possibile selezionare la modalità con i dati di riscontro.

La conferma o modifica dei dati precompilati deve avvenire a cura del dichiarante entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto l'autorizzazione. Si precisa che tale operazione deve avvenire necessariamente per tutti i componenti maggiorenni del nucleo nelle tre distinte sezioni (redditi, patrimoni mobiliari ed immobiliari).

Completato il processo, è possibile scaricare il proprio ISEE cliccando sul pulsante “attesta” dopo avere controllato e confermato i dati precompilati.

All'interno del nuovo Portale sono disponibili i seguenti documenti di **supporto**:

- tre **tutorial** descrittivi del processo e delle varie fasi sotto forma di slides;
- il **link** di collegamento ai nuovi video tutorial in pillole (i video sono presenti anche nel canale Youtube dell'INPS);
- i **simulatori** ISEE;
- le **FAQ**;
- **assistente virtuale** “Chatbot”, per guidare nella navigazione.

L'INPS, infine, ha chiarito come compilare gli altri **quadri** in presenza di studenti universitari nel nucleo familiare, di figli minorenni con genitori non coniugati e non conviventi e nel caso in cui, per le prestazioni socio-sanitarie e residenziali, è stato optato per un nucleo ristretto.

LIBERO ACCESSO AI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA API MANAGEMENT

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di libero accesso ai servizi di verifica del codice fiscale e della partita IVA della piattaforma API (Prov. AE 4 aprile 2023 n. 118366).

Con il provvedimento n. 118366 del 4 aprile 2023, sono definite le modalità di libero accesso ai servizi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate tramite l'attivazione della **piattaforma API Management**.

I servizi, di seguito riportati, sono resi disponibili in base alla categoria di utenza individuata dall'AE e resa nota sul sito internet. L'accesso ai servizi di interesse dell'utente avviene previa adesione alle condizioni generali di utilizzo, specifiche per ciascuna tipologia di servizio, pubblicate nell'area riservata.

Dal 15 maggio 2023, sono disponibili attraverso la piattaforma i servizi API (**Application Programming Interface**) per la verifica di:

- a) esistenza e validità del **codice fiscale**, volto a verificare l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale ed i dati anagrafici disponibili in **Anagrafe Tributaria**;
- b) esistenza e validità della **partita IVA**, volto a verificare la validità del numero di partita IVA attribuito ed a fornire le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA, alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.

L'interfaccia attivato con API permette all'utente di integrare i dati direttamente, attraverso le proprie applicazioni, ed in cooperazione con il sistema dell'amministrazione. La regolarizzazione dell'accesso ai servizi tramite API si inserisce nel quadro delle iniziative finalizzate al raggiungimento di livelli sempre più avanzati di semplificazione amministrativa e promozione dei **servizi digitali**, secondo gli obiettivi individuati dalle Linee guida del Modello di interoperabilità tra il sistema erogatore del servizio e quello fruitore.

Si segnala che per assicurare la sicurezza del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, i cui dati sono resi disponibili attraverso i servizi di libero accesso del provvedimento in commento, è previsto un **sistema di identificazione, autenticazione ed autorizzazione** degli accessi. L'Agenzia procede al tracciamento degli accessi, nonché al monitoraggio ed all'analisi periodica delle operazioni effettuate e verifica, anche a campione, il rispetto delle condizioni di utilizzo dei servizi da parte degli utenti.

GAS E DISPOSITIVI MEDICI: QUALI SONO LE NOVITA' PER LE ALIQUOTE IVA

Il decreto Bollette ha esteso l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta nel settore del gas metano al secondo trimestre 2023 ed ha previsto la detrazione IVA per le aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del *payback* (artt. 2 e 9 DL 34/2023).

Il **decreto Bollette**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, nell'ambito delle misure in campo IVA ha esteso l'applicazione dell'**aliquota IVA** ridotta nel settore del **gas**

metano e previsto la detrazione IVA per il *payback* sui **dispositivi medici**, come di seguito spiegato in dettaglio.

Gas: riduzione IVA nel secondo trimestre 2023

Alle somministrazioni di **gas metano** usato per combustione per usi civili ed industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati od effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%. Se le somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

L'aliquota del 5% si applica anche alle forniture di **servizi di teleriscaldamento**, nonché alle somministrazioni di **energia termica** prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

Infine, in considerazione della riduzione dei prezzi del **gas naturale** all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate, limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.

IVA su *payback* dispositivi medici

Per i versamenti effettuati ai fini del ripiano dello sfioramento dei tetti regionali della spesa per dispositivi medici (ai sensi dell'art. 9-ter c. 8, 9 e 9-bis DL 78/2015), le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati (art. 27 DPR 633/72).

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini di IRES ed IRAP, i costi relativi ai versamenti sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati.

In caso di esercizio del suddetto diritto alla detrazione dell'imposta, le aziende fornitrici di dispositivi medici emettono un apposito **documento contabile** da conservare, nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa.

BONIFICO E PROVA DEL PAGAMENTO

Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro, non è sufficiente produrre in giudizio l'estratto conto da cui risulta la disposizione di bonifico. È quanto chiarito dalla Cassazione in una recente sentenza (Cass. 21 marzo 2023 n. 8046).

In generale, il **pagamento** implica il **trasferimento e la consegna** (c.d. *traditio*), anche non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale di colui che paga a quella di colui che riceve e, quindi, il conseguimento effettivo della disponibilità della somma stessa.

Di conseguenza, il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempite **al domicilio del debitore**, ove effettuabile in banca, **si perfeziona solo quando** la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di **bonifico** e questa abbia dichiarato di avervi dato corso.

Tale disposizione di pagamento, infatti - ove non immediatamente eseguibile - è **revocabile** o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine.

Cass. 21 marzo 2023 n. 8046

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI: RIAPERTO IL MERCATO DELLA CESSIONE DEI CREDITI

Con il voto finale sugli emendamenti è stato approvato il disegno di legge di conversione del DL 11/2023, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'art. 121 DL 34/2020.

Unicredit riprende l'acquisto dei crediti fiscali da Superbonus e altri bonus edilizi

Con il comunicato del 3 aprile 2023 dell'istituto bancario, Unicredit riapre il mercato della cessione dei crediti collegati al **Superbonus** e gli altri **bonus edilizi** in Italia per supportare gli operatori che hanno completato i lavori e necessitano di cedere i crediti avendo raggiunto la capienza fiscale (c.d. esodati). La banca ha, infatti, messo a punto una soluzione che consente alle imprese, artigiani e professionisti che abbiano maturato crediti fiscali a fronte di **sconto in fattura** per spese sostenute nel 2022 di smobilizzare tali crediti, ottenendo la liquidità necessaria a proseguire la loro attività. Tuttavia, precisa la Banca:

- l'ammontare complessivo del credito per singola pratica deve essere superiore ai 10 mila euro ed inferiore ai 600 mila euro;
- la pratica deve essere in possesso di tutta la documentazione richiesta nel corso dell'istruttoria, con asseverazioni, attestazioni e **visto di conformità** per tutte le tipologie di intervento, oltre che il codice univoco;
- la banca prevede nuovi prezzi di acquisto in linea con il mercato.

Secondo una prima lettura, l'intervento di Unicredit non riguarderà i committenti, ma imprese, artigiani e professionisti che abbiano maturato i crediti fiscali per effetto di uno sconto in fattura su spese sostenute nel 2022.

Anche Intesa Sanpaolo decide di impegnarsi nell'acquisto dei crediti fiscali

Dopo l'annuncio di Unicredit, anche Intesa Sanpaolo conferma il proprio impegno a supporto dell'economia del Paese nell'acquisto dei crediti fiscali, sia da privati che da imprese e senza limiti di importo. In particolare, secondo le prime indiscrezioni, Intesa Sanpaolo propone un modello che consentirà di smaltire i 16 miliardi di euro di bonus che detiene nei propri cassetti per poi procedere a nuove operazioni in entrata dei crediti. In pratica, prima di procedere a nuovi acquisti dai clienti, venderà bonus ad imprese al di fuori del perimetro bancario per aumentare la propria capacità fiscale. Dopo tornerà ad acquistare crediti d'imposta.

Voto finale sugli emendamenti: approvato il disegno di legge di conversione

Con il voto finale sugli emendamenti è stato approvato il disegno di legge di conversione del DL 11/2023, recante misure urgenti in materia di **cessione dei crediti** di cui all'art. 121 DL 34/2020.

Nel dettaglio, con emendamento approvato è stato modificato il secondo periodo del comma 8-bis, art. 119 del DL 34/2020. La disposizione modificata prevede che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la **detrazione del 110%** spetta anche per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Quindi, in sintesi,

per gli **edifici unifamiliari** e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti ed autonome è prevista la proroga per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023, valida per tutti coloro che abbiano effettuato entro il 30 settembre 2022 lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Un ulteriore emendamento al medesimo decreto-legge stabilisce, inoltre, che, con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i **bonus edilizi** (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell'istituto della remissione in bonis anche se l'accordo di cessione - a favore di banche ed intermediari finanziari - è concluso dopo il 31 marzo 2023.

In sintesi, viene riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione per la cessione del credito **entro il 30 novembre 2023** con il pagamento della sanzione di 250 euro anche nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023. Deroga valida solo se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari od imprese di assicurazione. Quindi, secondo le prime interpretazioni:

- prima ipotesi: i soggetti beneficiari del bonus 2022 con contratto di cessione e che non hanno provveduto al 31 marzo 2023, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023 con una sanzione di 250 euro;
- seconda ipotesi: i soggetti beneficiari del bonus 2022 senza contratto di cessione e che non hanno provveduto al 31 marzo 2023, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023 con una sanzione di 250 euro. In tal caso, vi è più tempo per provvedere alla cessione nei confronti di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.

Rispetto alle 2 ipotesi precedenti, quindi nel caso in cui non è possibile la cessione del credito (ad esempio, non viene individuato un compratore del credito, ecc.), il Legislatore ha previsto una terza strada: per le cessioni dei crediti comunicate fino al **31 marzo 2023**, il cessionario può compensare le quote in 10 anni invece che in 4 o 5, aumentando in tal modo la capienza fiscale. La possibilità, inizialmente prevista solo per gli interventi rientranti nel Superbonus, è ora estesa anche agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter DL 34/2020.

Altro emendamento approvato prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relative agli interventi del Superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione, irrevocabile, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione di cui al periodo precedente è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

È stato approvato un emendamento che fornisce un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'istituto cosiddetto della "compensazione orizzontale", cioè della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, compresi i crediti di cui all'art. 121 DL 34/2020. In sintesi, viene esplicitamente ammessa la compensazione dei crediti fiscali nei confronti di enti impositori diversi.

Al fine di eliminare ogni possibile dubbio legato alla liquidazione dei SAL per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, le nuove modifiche prevedono che la "liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo". Inoltre, viene evidenziato che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo.

Rispetto alla prima formulazione della norma, durante i lavori di conversione sono individuati nuovi casi di esclusione del concorso nella violazione, e quindi della responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per il cessionario che siano in possesso di specifica documentazione utile a dimostrare l'effettività delle opere realizzate. In tale documentazione, si prevede anche l'acquisizione del contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente.

Tra le nuove eccezioni (che non rientrano nel blocco delle cessioni), sono stati inseriti gli interventi comportanti la **demolizione** e la **ricostruzione** degli **edifici** ricompresi in piani di recupero o di riqualificazione urbana che siano stati approvati dalle Amministrazioni locali prima dell'entrata in vigore del decreto (quindi prima del 17 febbraio 2023), che abbiano contenuti progettuali di

dettaglio e che siano attuabili a mezzo di titoli semplificati. Ulteriore esclusione riguarda gli interventi eseguiti da IACP od istituti similari comunque denominati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa nonché enti del c.d. **Terzo settore**, purché costituiti prima del 17 febbraio 2023. Infine, dal sistema del blocco cessioni dei crediti, sono esclusi gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici o danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15 settembre 2022 nei territori delle Marche.

REATI TRIBUTARI: LA NUOVA CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITA'

Il DL 34/2023, cosiddetto decreto Bollette, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023, ha introdotto, tra le varie misure, una nuova causa speciale di non punibilità per alcuni reati tributari.

L'art. 23 DL 34/2023, in vigore dal 31 marzo 2023, ha introdotto – inaspettatamente, rispetto alle bozze che erano circolate nei giorni precedenti - una nuova **causa speciale di non punibilità** per i reati tributari di cui agli art. 10-bis, 10-ter e 10-quater c. 1 D. Lgs. 74/2000.

Più nello specifico, l'art. 23, comma 1 del provvedimento prevede che i reati di **omesso versamento** di ritenute dovute o certificate di importo superiore a 150mila euro, **omesso versamento di IVA** di importo superiore a 250mila euro e **indebita compensazione** di importo superiore a 50mila euro “non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 c. da 153 a 158 e da 166 a 252, della L. 197/2022, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.”.

In sostanza, la non punibilità scatterà in presenza di due fondamentali condizioni: quando le relative violazioni sono correttamente definite e quando le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste. Questo, però, prima della pronuncia della **sentenza di appello**.

La prima novità riguarda, quindi, la tempistica della causa di non punibilità, questo perché si tratta di una anticipazione temporale di quanto già previsto dall'art. 13 D. Lgs. 74/2000 il quale prevede che dette ipotesi di reato non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

La nuova causa di non punibilità è, quindi, un'ipotesi maggiormente favorevole non solo per l'estensione del limite temporale ordinario di operatività, e cioè fino all'ultima udienza prima della sentenza di appello, ma anche perché, operando un rinvio all'intero pacchetto di norme sulla **tregua fiscale** introdotte dalla Legge di bilancio 2022, permette di pagare la sola imposta, senza sanzioni ed interessi.

Si tratta, infatti, sostanzialmente di una causa di non punibilità che va a raccordarsi con quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2022. Quest'ultima ha introdotto diversi strumenti che consentono la **definizione agevolata** del debito fiscale, tant'è che già in quella sede si era discusso sull'introduzione di uno “**scudo penale**”, poi però sfumato a causa dei tempi stretti.

Il secondo comma dell'art. 23 poi prevede che nei casi indicati, il contribuente dovrà dare immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria procedente, dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata ed informare l'Agenzia delle Entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando gli estremi del relativo **procedimento penale**.

Fatti questi adempimenti, il processo di merito viene sospeso “sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle Entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione.”

L'ultimo comma dell'art. 23 precisa tuttavia che, durante tutta la sospensione del processo, possono essere in ogni caso assunte le **prove** nei casi previsti dall'art. 393 c.p.p., e cioè con l'istituto

dell'**incidente probatorio** nei casi in cui vi siano motivi di ritenere che l'assunzione delle prove non possa avvenire successivamente.

In conclusione, quindi il **decreto Bollette** ha sì introdotto uno “scudo penale” per chi è addirittura già in grado di appello, ma uno “scudo” che tuttavia non fa altro che riallacciarsi con quanto già previsto dalla tregua fiscale, e cioè non solo “sconti” su sanzioni ed interessi, ma anche la possibilità di rateizzazioni quinquennali di imposte già regolarmente dichiarate ma non versate.

POLIZZE ASSICURATIVE: UNA SOLUZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI D'IMPRESA

Le polizze assicurative possono costituire una valida soluzione per cercare di garantire un'adeguata protezione ai rischi d'impresa che possono riguardare i dipendenti di una società ovvero altri soggetti che rivestono un ruolo chiave nella stessa, tipicamente l'Organo amministrativo.

Le **polizze assicurative** possono costituire una valida soluzione per cercare di garantire un'adeguata protezione in relazione ai **rischi d'impresa** considerati strategici, quali tipicamente il rischio di morte o malattia, il rischio di infortuni professionali ed il rischio di infortuni extraprofessionali, che possono riguardare i dipendenti della società ed altri soggetti che rivestono un ruolo chiave nella società.

Assicurazione contro il rischio di morte od infortuni professionali

La polizza contro gli **infortuni professionali** può costituire una forma di tutela dell'azienda in relazione all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni per eventi che riguardano il soggetto assicurato e che possono verificarsi nello svolgimento dell'attività lavorativa (rischi professionali). Viceversa, le **polizze** contro il **rischio di morte** prevedono la corresponsione di un capitale se il soggetto assicurato muore durante la durata della polizza per motivi professionali. Entrambe queste tipologie di polizze hanno lo scopo di preconstituire le somme necessarie per minimizzare i danni subiti dalla società al verificarsi dell'evento assicurato (morte od infortunio professionale) per il fatto di dover sostituire il soggetto assicurato. Ai fini fiscali, in funzione dei beneficiari delle polizze, è possibile distinguere i seguenti casi.

Soggetto beneficiario: il dipendente (ovvero i relativi eredi in caso di caso di morte)

Nel caso in cui i dipendenti (o i relativi eredi) dovessero essere i beneficiari della polizza, i premi versati dalla società (datore di lavoro):

1) in capo al dipendente (soggetto assicurato e beneficiario): concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF in qualità di “compenso in natura” ai sensi dell'art. 51 c. 1 TUIR se di importo superiore a 258,23 euro (in tal senso: Circ. Min. 23 dicembre 1997 n. 326/E; Ris. AE 9 settembre 2003 n. 178; Norma di comportamento ADC 14 gennaio 2004 n. 154). Al fine di attenuare gli effetti negativi sulla capacità di spesa dei lavoratori colpiti dalle sospensioni o riduzioni di lavoro con intervento degli ammortizzatori sociali Covid-19, per l'anno 2020, il DL 104/2020 (convertito nella L. 126/2020) aveva previsto, per il solo periodo di imposta 2020, l'innalzamento a 516,46 euro del limite di esenzione fiscale e contributiva dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 51 c. 3 TUIR. La misura sperimentale è stata poi confermata e prorogata anche per l'anno 2021 dalla L. 69/2021 di conversione del DL 41/2021 (c.d. decreto Sostegni). Infine, l'art. 3 c. 10 DL 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti quater), convertito nella L. 6/2023, ha innalzato il limite di esenzione per l'anno 2022 (già aumentato a 600 euro dall'art. 12 DL 115/2022 convertito nella L. 142/2022) a 3.000 euro. Si tratta di un limite assoluto da non superare (a pena della perdita dell'intero beneficio fiscale).

2) in capo alla società (soggetto contraente): rappresentano un costo integralmente deducibile ai fini IRES ai sensi dell'art. 95 c. 1 TUIR. Al momento del riconoscimento dell'indennizzo assicurativo:

- in caso di infortunio, l'indennizzo costituisce, ai sensi dell'art. 6 c. 2 TUIR, un provento tassabile ai fini IRPEF (ad esclusione dell'ipotesi di invalidità permanente) poiché

- conseguito in sostituzione di redditi (è fatta salva la possibilità di optare per la tassazione separata qualora ricorrano i requisiti previsti dall'art. 17 TUIR);
- in caso di morte: l'indennizzo percepito dagli eredi non costituisce reddito imponibile (art. 6 c.2 del TUIR).

Soggetto beneficiario: la società

In questa ipotesi:

1) in capo al dipendente (soggetto assicurato): i premi versati dalla società non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF (Circ. Min. 23 dicembre 1997 n. 326/E e Norma di comportamento ADC 14/01/2004 n. 154), e ciò in quanto la stipula della polizza risponde ad un interesse esclusivo della società;

2) in capo alla società (soggetto contraente e beneficiario): la deducibilità del costo relativo ai premi pagati per assicurare il **caso di morte** (o **infortuni professionali**) dell'amministratore o di altre figure chiave aziendali è da sempre oggetto di vivaci discussioni interpretative. La questione verte sulla possibilità di considerare inerenti questi costi in conformità a quanto previsto dall'art. 109 c. 5 TUIR.

A titolo esemplificativo, nel febbraio 2005, la DRE del Piemonte ha affermato che: *“i costi sostenuti (...) a fronte del pagamento dei premi per le polizze assicurative non possono essere considerati funzionali alla produzione del reddito”*.

Per converso, la dottrina (Norma di comportamento ADC Milano 154/2004 e pareri della Fondazione Studi Consulenti del lavoro 4 aprile 2012 n. 14 e 4 marzo 2010 n. 7) si è sempre schierata a favore della deducibilità fiscale di questi premi nella considerazione che il decesso o l'infortunio dell'amministratore costituiscono eventi forieri di conseguenze sfavorevoli per la società. La vicenda è stata fatta oggetto di diverse pronunce anche in giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha ritenuto non deducibili per il datore i costi relativi all'assicurazione per infortuni del personale assunto con la qualifica di dirigente, impiegato e di quadro laddove, al verificarsi dell'evento assicurato (con risarcimento spettante al datore), nella considerazione che *“tali costi, ai sensi dell'articolo 109 del Tuir, pur se inerenti alla gestione dell'impresa, non sono tuttavia deducibili in quanto non riconducibili ai ricavi o proventi aziendali”* (Cass. 30 dicembre 2009 n. 20084; Cass. 11 agosto 1995 n. 8818).

Un'ulteriore sentenza sfavorevole alla deduzione è stata espressa dalla CTR della Lombardia nella sentenza 615/01/2018, in cui, con riferimento ai premi relativi alle polizze assicurative sottoscritte da una società per coprirsi dall'evento morte del proprio amministratore (c.d. **polizze key man**), è stato riconosciuto il difetto di inerenza di questi costi, stante l'assenza di un rapporto di causalità diretta tra l'evento morte e l'attività d'impresa.

Queste interpretazioni destano forti perplessità poiché il fatto che la verifica dell'inerenza debba essere effettuata assumendo a riferimento l'attività svolta e non solo la capacità di produrre ricavi, può definirsi un principio ormai consolidato.

Infine si ricorda che, al verificarsi dell'evento indicato nel contratto, l'indennizzo liquidato dalla compagnia assicurativa rappresenta, in capo alla società, una sopravvenienza attiva tassabile ai fini IRES (ex art. 88 c. 3 lett. a TUIR) ed IRAP.

Assicurazione contro il rischio di infortuni extra-professionali

La polizza assicurativa per **infortuni extra professionali** ha la finalità di coprire gli eventuali eventi accidentali che possono verificarsi al di fuori dell'ambito lavorativo e determinare, in via temporanea o permanente, l'invalidità dei dipendenti (ad esempio per la copertura dell'evento morte e/o di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana).

Soggetto beneficiario: il dipendente

In questa ipotesi:

1) in capo al dipendente: in caso di superamento della soglia minima di rilevanza (pari a euro 258,53 – ex art. 51 c. 3 TUIR - elevata a 3.000 euro per l'anno 2022), i premi versati a copertura dei

citati rischi, unitamente agli eventuali altri *fringe benefit* erogati (Circ. Min. 23 dicembre 1997 n. 326/E; Ris. 21 dicembre 2007 n. 391/E), costituiscono reddito da lavoro ai fini IRPEF. In questo caso, in sede di conguaglio di fine anno (o di fine rapporto) sui premi assicurativi, il datore di lavoro dovrà applicare la detrazione del 19% sull'importo massimo previsto dall'art. 15 c. 1 lett. f TUIR (pari a euro 1.291,14), limitatamente ai premi per assicurazioni che hanno per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Nel caso in cui la polizza dovesse garantire il diritto al risarcimento anche in caso di danni per invalidità permanente, inferiori alla franchigia del 5%, la detrazione spetta per la sola parte del premio corrisposto a copertura del rischio di invalidità non inferiore a tale limite percentuale (Circ. AE 23 marzo 2001 n. 29). La detrazione è ammessa a condizione che (art. 23 c. 3 DPR 600/73 e art. 15 TUIR);

- le polizze assicurative siano previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali;
- i premi devono essere indicati nella certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro;
- l'obbligo d'assicurazione deve essere previsto dal contratto collettivo o da un accordo o regolamento aziendale.

2) in capo alla società: costituiscono componenti negativi deducibili secondo le regole proprie delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (ex art. 95 c. 1 TUIR).

Al verificarsi dell'evento assicurato (infortunio), l'indennizzo percepito dal dipendente (beneficiario) concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF in capo allo stesso con conseguente tassazione ordinaria (fatta salva la possibilità di optare per la tassazione separata ex art. 17 TUIR), ad esclusione di quello dipendente da invalidità permanente o morte (in quest'ultimo caso, infatti, l'indennizzo non costituirà materia imponibile ai sensi dell'art. 6 c. 2 TUIR).

Soggetto beneficiario: la società

1) in capo alla società: il premio pagato rappresenta per la stessa un costo d'esercizio deducibile, in quanto inerente (la stipula del contratto assicurativo ha come scopo la tutela degli interessi del patrimonio aziendale);

2) in capo al dipendente: il premio non concorre alla formazione del reddito.

In caso di sinistro, l'indennizzo assicurativo riconosciuto alla società costituirà una sopravvenienza tassata.

ETS: COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO CONTRO IL CARO ENERGIA

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 8 febbraio 2023 recante il riconoscimento di un contributo a favore degli enti del Terzo Settore. Tale decreto, individua criteri e modalità per l'accesso al citato contributo, nonché i criteri di quantificazione dello stesso.

Il DPCM 8 febbraio 2023, pubblicato sulla G. U. n. 85 dell'11 aprile 2023, individua i criteri e le modalità per l'accesso al contributo straordinario (a valere sui fondi stanziati dall'art. 8, c. 1 e 2, del DL 144/2022, cd. Decreto Aiuti ter conv. in L. 175/2022), nonché i **criteri di quantificazione** del contributo e le procedure di controllo anche successive all'erogazione.

Soggetti richiedenti il contributo

Per quanto concerne i potenziali beneficiari dell'agevolazione in commento, il sopra citato DPCM, stabilisce che il suddetto contributo può essere richiesto:

- in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni di euro, da enti che erogano **prestazioni socio-sanitarie** o socio **assistenziali** in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità:

1. enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);
2. organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
3. associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
4. ONLUS iscritte nella relativa anagrafe;
5. enti religiosi civilmente riconosciuti;

- in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni di euro, da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane:

1. enti iscritti nel RUNTS;
2. organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
3. associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
4. ONLUS iscritte nella relativa anagrafe;
5. enti religiosi civilmente riconosciuti;
6. associazioni;
7. fondazioni;
8. aziende di servizi alla persona di cui al D. Lgs. 207/2001;

- in relazione al fondo pari a 100 milioni di euro, da:

1. enti iscritti nel RUNTS;
2. organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
3. associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
4. ONLUS iscritte nella relativa anagrafe;
5. enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il decreto in esame prevede, altresì, la possibilità di presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informativa e per i successivi trenta giorni.

Procedura d'accesso al contributo

Il DPCM definisce anche la procedura per accedere al contributo, stabilendo che, il richiedente effettua, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), ovvero attraverso la carta d'identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS), la registrazione sulla **piattaforma informatica «Contributo energia»**, accessibile direttamente dal sito del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identità digitale. La piattaforma entrerà in esercizio entro tre mesi dalla data di stipula delle convenzioni.

Il richiedente, dopo essersi registrato, compilerà l'istanza disponibile sulla medesima piattaforma e non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel DPCM in esame. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza d'accesso all'agevolazione, al soggetto istante sarà richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.

L'istanza dovrà essere corredata, a pena d'inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto segue:

- i dati identificativi dell'ente, ovvero denominazione, sede legale e codice fiscale, nonché l'indicazione della categoria;
- per le categorie di cui alle lett. a) e b) elencate in precedenza, gli estremi dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO o del convenzionamento;
- le generalità, i dati anagrafici ed il codice fiscale del rappresentante legale dell'ente richiedente;
- il fondo o la quota di fondo in relazione al quale si sceglie di richiedere il contributo;
- gli estremi del conto corrente bancario o postale, ovvero il codice IBAN per l'accREDITO che deve essere intestato all'ente richiedente;
- ove richiesto, la regolarità contributiva e l'assenza di inadempimenti;
- per le domande riferite al fondo od alla quota di fondo di cui all'art. 2, c. 1, lett. a) e b) del DPCM, l'importo totale al netto dell'IVA riportato nelle fatture relative al terzo trimestre dell'anno 2022 ed al terzo trimestre dell'anno 2021 per il pagamento del costo dell'energia termica ed elettrica;
- per le domande riferite al fondo od alla quota di fondo di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), l'importo totale al netto dell'IVA riportato delle fatture relative ai primi tre trimestri dell'anno 2022 ed ai primi tre trimestri dell'anno 2021 per i pagamenti all'acquisto di energia e gas naturale;
- che l'utenza in relazione alla quale è inoltrata l'istanza per il riconoscimento del contributo sia intestata all'ente richiedente o alla pubblica amministrazione che ha concesso l'immobile;
- che l'ente nel periodo cui si riferisce la richiesta di contributo abbia erogato i servizi;

- che l'ente richiedente sostiene il pagamento dell'utenza;
- l'indirizzo PEC a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'erogazione del contributo ed al monitoraggio della pratica.

L'applicazione prevede il rilascio di una **ricevuta** di quanto presentato sulla piattaforma.

Quantificazione del contributo ed attività istruttoria

Il contributo in questione è calcolato applicando all'incremento del costo, registrato nei periodi utili di cui alle lett. g) e h), c. 2, dell'art. 3 del DPCM, una percentuale di liquidazione determinata secondo il prospetto riportato all'art. 4 del medesimo DPCM.

Ai fini del riconoscimento e dell'erogazione del contributo, il Ministero per le disabilità ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulano un'apposita convenzione con Invitalia che procede ad implementare la piattaforma, ad effettuare l'**istruttoria** delle **istanze** pervenute, ad eseguire le operazioni di quantificazione suddette e quelle di erogazione del contributo, nonché ad espletare i controlli e le relative operazioni di eventuali revocche dello stesso.

Il DPCM, infine, prevede che, fermi restando l'effettuazione delle operazioni di controllo a campione nella misura del 10% delle domande ammesse a contributo sui requisiti ed il rispetto dei limiti, le **modalità di espletamento** delle relative operazioni saranno definite con un successivo decreto direttoriale, da adottarsi entro 30 giorni dell'entrata in esercizio della piattaforma.

ISA: QUALI SONO I CRITERI PER BENEFICIARE DEL REGIME PREMIALE

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che anche per il periodo d'imposta 2022 i contribuenti ai quali si applicano gli ISA possono ottenere benefici premiali (Prov. AE 27 aprile 2023 n. 14005).

Con il provvedimento n. 14005 del 27 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, anche per il periodo d'imposta 2022, i contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) possono ottenere i **benefici premiali** previsti dall'art. 9-bis c. 11 lett. da a) a f) DL 50/2017, di seguito elencati nel dettaglio.

Si ricorda che i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia **reddito d'impresa** sia reddito di **lavoro autonomo**, accedono ai benefici premiali se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

Esonero dal visto di conformità

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla **dichiarazione annuale** è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2022, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- € 50.000 annui relativi all'IVA, maturati nel 2023;
- € 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati nel periodo d'imposta 2022.

L'esonero è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito

dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

Esonero dal visto di conformità/prestazione di garanzia

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di **rimborso del credito IVA** maturato per il 2023/infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2024, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2022.

L'esonero è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

Esclusione dalla disciplina delle società non operative

L'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative (di cui all'art. 30 L. 724/94) è riconosciuta per il periodo d'imposta 2022 ai contribuenti:

- con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2022;
- con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

Esclusione da accertamenti su presunzioni semplici

L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui all'art. 39 c. 1 lett. d DPR 600/73 e all'art. 54 c. 2 DPR 633/72) è riconosciuta per il periodo d'imposta 2022 ai contribuenti:

- a) con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2022;
- b) con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

Termini di decadenza per l'accertamento

I termini di decadenza per l'attività di accertamento (previsti dall'art. 43 c. 1 DPR 600/73 e dall'art. 57 c. 1 DPR 633/72) sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d'imposta 2022, per i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

Esclusione dalla determinazione sintetica

L'esclusione della determinazione sintetica del **reddito complessivo** (di cui all'art. 38 DPR 600/73), con riferimento al periodo d'imposta 2022, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

Prov. AE 27 aprile 2023 n. 140005

PUBBLICATA UNA GUIDA SULLE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA'

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sulle “Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni” contenente le informazioni sui servizi di calcolo dei piani di rateazione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato e di controllo formale delle dichiarazioni rateizzate in 20 rate trimestrali.

La guida sulle “**Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni**” pubblicata dall'Agenzia delle Entrate analizza:

- il controllo delle dichiarazioni;
- le comunicazioni;
- la rateizzazione delle somme dovute.

Le somme richieste con le **comunicazioni di irregolarità**, dovute a seguito dell'attività di controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72) e di controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter DPR 600/73), possono essere rateizzate in un numero massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo.

La prima rata va versata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici all'intermediario). Le rate successive devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata.

I versamenti vanno effettuati tramite il **modello F24**, nel quale occorre indicare separatamente l'importo della rata e quello degli interessi.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili due specifici servizi che consentono:

- il **calcolo** delle **scadenze** e degli importi delle rate e dei relativi interessi di rateazione;
- la **stampa** dei **modelli F24** per effettuare i versamenti.

Chi ha ricevuto una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni ed intende predisporre un piano di pagamento rateale, può utilizzare il servizio “**Predisposizione di un nuovo piano di rateazione**”.

Se si vuole modificare la durata (e quindi il numero di rate residue) di un piano di rateazione già in corso (per esempio, estendere fino ad un massimo di 20 rate trimestrali, un piano di rateazione inizialmente impostato su 8 rate, oppure estinguere anticipatamente un piano di rateazione prima della sua naturale scadenza), può essere utilizzato il servizio “**Rimodulazione di un piano di rateazione già in corso**”.

IL RICHIAMO E LE SOSTITUZIONI DI IMPIANTI DIFETTOSI SONO ESCLUSI DALL'IVA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il richiamo e la sostituzione di impianti difettosi sono operazioni irrilevanti ai fini IVA (Risp. AE 24 aprile 2023 n. 304).

L'Agenzia delle Entrate, in sede di Risposta ad interpello, ha chiarito che le operazioni di **richiamo** e **sostituzione di impianti difettosi** e di contestuale **consegna ed installazione** di impianti nuovi sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA. Le sostituzioni dell'intero prodotto o di parti difettosi, infatti, non costituiscono **cessioni** o **prestazioni** imponibili ai fini IVA, perché le stesse sono effettuate in esecuzione di un'obbligazione prevista contrattualmente e per la quale non sussiste un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo, è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni (Ris. Min. 11 novembre 1975 n. 502563). La non imponibilità ai fini IVA vale sia sugli apparecchi per i quali è operante la **garanzia**, sia per quelli fuori garanzia (Circ. AE 27 febbraio 1984 n. 345753).

Se i beni in sostituzione sono destinati ad altro Paese membro non si realizza una cessione intracomunitaria e, ai fini degli obblighi **Intrastat**, non sussiste l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi per i beni inviati o ricevuti in esecuzione di obblighi di garanzia, a nulla influenzando la restituzione o meno dei beni da sostituire (Circ. Min. 23 febbraio 1994 n. 13).

Nel caso di specie, le operazioni di richiamo e sostituzione di impianti difettosi sono irrilevanti ai fini IVA per carenza del presupposto oggettivo (di cui agli artt. 2 e 3 DPR 633/72). In base a quanto indicato nell'istanza, infatti, nel caso di specie il prezzo della cessione iniziale dei prodotti oggetto della campagna di richiamo, già assoggettato all'IVA, risulta comprensivo dell'eventuale cessione in sostituzione o riparazione degli stessi e la campagna di richiamo dei prodotti difettosi è effettuata dalla società istante in adempimento degli obblighi gravanti sui produttori di immettere sul mercato prodotti sicuri. Pertanto, trattandosi di operazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, le stesse non devono essere documentate tramite emissione della fattura, ma comunque tracciate attraverso i **documenti di trasporto (DDT)**.

Circa la procedura di smaltimento/distruzione degli impianti difettosi, si rinvia alle istruzioni di cui alla Circ. AE 23 luglio 1998 n. 193.

Risp. AE 24 aprile 2023 n. 304

DIRITTO CAMERALE: APPROVATE LE MAGGIORAZIONI

Il 17 aprile 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito due decreti con cui ha approvato le maggiorazioni del 20% e del 50% del diritto camerale annuale.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con due decreti rispettivamente del 23 e del 28 febbraio 2023, pubblicati sul proprio sito il 17 aprile 2023, ha approvato le **maggiorazioni** pari al 20% ed al 50% del **diritto camerale annuale**. Tale maggiorazione è destinata a finanziare

programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Incremento del 20%

Nel dettaglio, con il DM 23 febbraio 2023 è autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% (ai sensi dell'art. 18 c. 10 L. 580/93) per il finanziamento dei progetti di tutte le Camere elencate nell'allegato "A" del decreto, fatta eccezione per le Camere della Regione Sicilia.

Le Camere di Commercio di cui all'allegato "A" devono inviare alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, tramite Unioncamere, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti. Il rapporto è inviato anche al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale. Quest'ultimo trasmette al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, entro il 30 settembre di ciascun anno, un altro rapporto sull'efficacia delle azioni adottate dalle Camere di Commercio interessate con riferimento agli obiettivi annuali ed alle quote di risorse utilizzate da ciascuna, che verrà valutato ai fini di una eventuale revoca o nuova autorizzazione di aumento del diritto annuale.

Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2023, al **versamento** del diritto annuale possono effettuare il **conguaglio** rispetto all'importo versato entro il 30 novembre o entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (art. 17 c. 3 lett. b) DPR 435/2001).

Incremento del 50%

Con il DM 28 febbraio 2023, è autorizzato (ai sensi dell'art. 1 c. 784 L. 205/2017), per gli anni 2022, 2023 e 2024 l'incremento del 50% della misura del diritto annuale per il finanziamento dei **piani di riequilibrio finanziario** per le Camere di Commercio di **Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo-Enna, Sud Est Sicilia e Trapani**.

Le suddette Camere devono trasmettere entro il 31 gennaio 2025 alla **Direzione generale per il mercato**, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica Divisione II – Sistema camerale e alla Regione Siciliana, tramite Unioncamere, una relazione finale sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi di risanamento.

Il versamento dell'importo derivante dall'applicazione del presente decreto è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, unitamente al versamento del diritto annuale ordinario per l'anno 2023, entro il termine di cui all'art. 17 c. 3 lett. a) DPR 435/2001; per il 2024 unitamente al versamento del diritto annuale ordinario, entro lo stesso termine.

Le imprese di nuova iscrizione che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano già provveduto per il 2023 al versamento del diritto annuale ordinario, effettuano il conguaglio rispetto all'importo versato unitamente al pagamento del diritto annuale per il 2024, entro il termine di cui all'art. 17.

DM MISE 23 febbraio 2023

DM MISE 28 febbraio 2023

SERVIZI ONLINE: PIU' SNELLA L'ABILITAZIONE PER LE PERSONE DI FIDUCIA

Il Fisco semplifica l'iter procedimentale per richiedere ed ottenere l'abilitazione ad operare, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia, nell'interesse di altre persone fisiche. Pubblicato un nuovo modello di domanda (Prov. AE 17 aprile 2023 n. 130859).

Più snella la procedura che le **persone di fiducia** dovranno seguire per ottenere l'abilitazione ad operare, nell'area riservata del sito internet dell'AE, nell'interesse di altre persone fisiche. Il Fisco ha, infatti, semplificato il relativo iter procedimentale, pubblicando un nuovo modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione ai **servizi on line** per le persone di fiducia.

Una delle principali novità riguarda l'introduzione di due nuovi canali attraverso cui presentare l'istanza, e precisamente:

- una nuova specifica funzionalità web disponibile all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, attiva **dal 20 aprile 2023**, che sostituisce l'invio del modulo attraverso il servizio online “Consegna documenti e istanze”;
- il servizio online di videochiamata.

È semplificata anche la documentazione da allegare qualora l'interessato, a causa di patologie, sia impossibilitato a presentare l'**istanza** presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate: lo stato di impedimento potrà essere attestato oltre che dal medico di famiglia dell'interessato, anche da un suo sostituto, mentre, nel caso in cui l'interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l'attestazione potrà essere rilasciata da un medico della struttura stessa.

Sempre nell'ottica della semplificazione e considerato che, in qualsiasi momento, può essere presentata l'istanza di disabilitazione, viene consentito di ampliare la durata dell'abilitazione delle persone di fiducia, prevedendo che la stessa scada il **31 dicembre** dell'anno indicato dall'interessato nel relativo modulo ovvero, se non è indicato alcun termine, il 31 dicembre dell'anno in cui è attivata. Il termine indicato dall'interessato non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'abilitazione è attivata.

Infine, poiché la persona di fiducia agisce esclusivamente nell'interesse di un altro soggetto, è espressamente chiarito che, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell'Amministrazione finanziaria resta in capo all'interessato.

Prov. AE 17 aprile 2023 n. 130859

LA SVIZZERA SAR' ELIMINATA DALLA BLACK LIST ITALIANA

La consigliera federale ed il ministro del MEF hanno firmato una dichiarazione politica che prevede l'eliminazione della Svizzera dalla black list e le basi per un accordo amichevole in materia di telelavoro.

Il 20 aprile 2023 la consigliera federale, **Karin Keller-Sutter**, ed il ministro dell'economia e delle finanze italiano, **Giancarlo Giorgetti**, hanno firmato una **dichiarazione politica** sulla regolarizzazione di alcune questioni fiscali pendenti tra Italia e Svizzera.

Nel dettaglio, la **Svizzera** è stata eliminata dalla **black list** degli Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF, stilata dall'Italia nel 1999 (approvata con DM 4 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e in vigore dal 24/02/2014). Questa soluzione elimina un ostacolo amministrativo nelle relazioni fiscali tra i due Paesi. La Svizzera era entrata nella black list in relazione al **segreto bancario**, al mancato **scambio di informazioni** con l'Italia (durato fino al 2016) ed alla necessità dell'inversione dell'onere della prova per accertare soggetti che dichiaravano una fittizia residenza nel Paese.

Entrambe le parti, inoltre, si sono accordate preliminarmente sulla conclusione di un **accordo** amichevole in materia di **telelavoro** che sarà firmato non appena l'Italia avrà varato le basi legali per lo stralcio della Svizzera dalla black list. Questo accordo comprende una soluzione transitoria, valida dal 1° febbraio 2023 al 30 giugno 2023, relativa all'imposizione del telelavoro per i **frontalieri** ai sensi dell'accordo del 1974. La Svizzera ha già concluso con la Francia accordi sullo stesso tema.

Durante il colloquio, il ministro delle finanze italiano, Giancarlo Giorgetti, si è dimostrato fiducioso che nelle prossime settimane il Parlamento italiano finalizzerà l'iter legislativo e ratificherà il nuovo accordo relativo all'imposizione dei **lavoratori frontalieri** sottoscritto nel 2020, che comporterà una tassazione concorrente nei due Stati. Il Senato ha già provveduto ad effettuare l'adesione nello scorso mese di febbraio e la Camera dei deputati ha in calendario le discussioni a partire dal 26 aprile 2023. Si ricorda che in Svizzera l'accordo è stato approvato dalle Camere federali già nel marzo del 2022.

EDILIZIA PUBBLICA: OCCUPANTI TERZI CON ISTANZA E BOLLO

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta in tema di imposta di bollo su istanza e provvedimento di autorizzazione ad ospitare soggetti terzi in alloggi di edilizia residenziale pubblica (Risp. AE 19 aprile 2023 n. 298).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che scontano l'imposta di bollo (nella misura del 16,00 euro per ogni foglio) le istanze per le autorizzazioni ad ospitare soggetti terzi in **alloggi di edilizia residenziale pubblica** (nel caso in cui l'assegnatario intenda ospitare per un periodo superiore ai trenta giorni nell'arco dell'anno solare).

Nella Risposta pubblicata ieri l'Agenzia ha ricordato che, in base all'art. 95 DPR 616/77, le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai Comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio. Viene evidenziato che, secondo la legge regionale 39/2017, il Comune può delegare all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) competente per territorio gli adempimenti connessi all'assegnazione ed alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Le Ater sono enti pubblici economici strumentali della Regione che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, hanno sede nel Comune capoluogo di ogni provincia e nella Città Metropolitana in questione ed operano nel territorio della stessa.

Il Fisco ha ricordato che le istanze di ospitalità di soggetti terzi presso alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione devono essere presentate all'ente proprietario o delegato, il quale emette la relativa autorizzazione.

Le istanze per l'ospitalità sono, dunque, riconducibili all'ambito applicativo del citato articolo 3 della Tariffa allegata al DPR 642/72, con pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio; il relativo provvedimento di autorizzazione sconta dunque **l'imposta di bollo** ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa Parte prima, annessa allo stesso DPR.

Risp. AE 19 aprile 2023 n. 298

BONUS EDILIZI: CREDITI RESIDUI FRUBILI IN 10 RATE ANNUALI

L'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione con provvedimento alla legge di conversione del DL 11/2023, concedendo la possibilità ai titolari di crediti di imposta relativi al Superbonus, Sismabonus e bonus per il superamento delle barriere architettoniche di detrarli in dieci rate annuali (Prov. AE 18 aprile 2023 n. 132123).

Con la Legge 6/2023 è stato convertito il decreto DL Aiuti quater (DL 176/2022) ed è stata introdotta la possibilità di “spalmare” in dieci anni i **crediti** presenti nei **cassetti fiscali**, relativi alle comunicazioni effettuate entro il 31 marzo 2023 (e non più al 30 ottobre 2022, termine derogato dalla conversione del DL 11/2023).

Tale possibilità è stata ribadita e potenziata (come poc'anzi accennato) con la legge di conversione del decreto cessioni (DL 11/2023) ed ha lo scopo di consentire ai soggetti che hanno acquistato crediti fiscali, collegati ai bonus edilizi, di utilizzarli in un arco temporale più ampio (dieci anni) evitando, in tal modo, di saturare la propria *tax capacity*.

Anche da un punto di vista oggettivo, relativamente all'identificazione dei crediti spalmabili, si registra un allargamento del novero dei crediti ammessi, in quanto vengono inseriti i crediti rinvenienti dal **sismabonus** e dal **bonus barriere architettoniche**.

La possibilità di allungare il periodo di detraibilità dei crediti passa dall'aggiornamento della piattaforma informatica in uso all'Agenzia delle Entrate: nel caso in cui venga esercitata l'opzione, il titolare del credito avrà la possibilità di spalmare l'utilizzo del proprio credito sino a dieci anni; in caso contrario, la rateizzazione seguirà la strada “ordinaria” (quattro anni per il Superbonus).

L'opzione di allungamento del periodo di fruibilità del credito sarà nella disponibilità anche di coloro che hanno già utilizzato il credito, i quali avranno la possibilità di scegliere di spalmare il residuo in **dieci anni**.

La legge di conversione, infatti, stabilisce che i crediti di imposta “non ancora utilizzati posso essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo”. Tale disposizione consente, in sostanza, di andare anche oltre i dieci anni per la fruizione del credito.

Per quanto riguarda la possibilità degli istituti di credito e delle assicurazioni di convertire in buoni pluriennali del Tesoro i crediti acquisiti, dovrà essere emanato un ulteriore provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di concerto con il Ministero delle Finanze, sentita la Banca d'Italia. A tale proposito, si rammenta che lo strumento sarà utilizzabile dal 2028 (riguarderà solo le emissioni ordinarie di btp per non provocare un aggravamento del debito pubblico), concedendo tempi naturalmente più lunghi per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (prot. n. 2023/132123), in attuazione della legge di conversione, delinea i limiti e le modalità per procedere all'esercizio dell'opzione di rateizzazione lunga dei crediti, rinvenienti da bonus edilizi oggetto di cessione o sconto in fattura.

La data di attuazione del meccanismo di esercizio dell'opzione di allungamento del periodo di fruizione dei crediti (dieci rate annuali) è stata stabilita nel **2 maggio 2023**, al fine di consentire al partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, Sogei, di adeguare la piattaforma informatica.

La possibilità di usufruire di un termine più lungo per la detrazione del credito è valida anche per i crediti acquisiti in epoca successiva a cessioni del credito relative alla prima opzione.

Ciascuna rata annuale può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre, dell'anno di riferimento.

Per i crediti relativi all'anno 2022 e seguenti, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate include le opzioni esercitate entro il **31 ottobre 2022**, mentre per l'anno 2023 e seguenti, le opzioni comunicate entro il **31 marzo 2023**.

Le rate dei crediti d'imposta, ripartite come sopra, non possono essere cedute a terzi, ovvero ulteriormente ripartite.

Con apposita risoluzione saranno stabiliti i **codici tributo** per la fruizione delle nuove rate dei crediti d'imposta.

Viene prevista, unicamente, una comunicazione telematica senza l'onere di presentazione di un ulteriore modello. La scelta operata dal titolare del credito è considerata irrevocabile e non può essere modificata.

La comunicazione può essere relativa ad una parte del credito disponibile e, con successive comunicazioni, potrà essere rateizzata la restante parte della rata.

Per il tramite della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate (Piattaforma cessione crediti), il titolare del credito comunicherà la tipologia del credito, la rata annuale da ripartire nei successivi anni ed il relativo importo.

La misura regolamentata dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate consentirà di liberare capacità fiscale per le imprese della filiera delle costruzioni e, di concerto con la riapertura da parte di alcuni istituti di credito dell'acquisto di crediti, potrà avere effetti apprezzabili sullo smaltimento della massa di crediti presenti nei cassetti fiscali.

Prov. AE 18 aprile 2023 n. 132123

ROTTAMAZIONE-QUATER PROROGATA AL 30 GIUGNO 2023

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze concede più tempo per la “Rottamazione-quater”: le domande di adesione potranno essere presentate fino al 30 giugno 2023 e la prima rata al 31 ottobre 2023.

Proroga di due mesi per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "**Rottamazione-quater**" delle cartelle, prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1 c. da 231 a 252 L. 197/2022). Il nuovo termine per la presentazione delle domande all'Agenzia delle Entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al **30 giugno 2023** e, conseguentemente, è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima od unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.

La disciplina in breve

La **definizione agevolata** introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” ed a prescindere se in regola con i pagamenti. Chi aderisce alla definizione agevolata potrà versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora ed aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l'accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Per fruire della definizione, il debitore deve con la **proroga** concessa:

- presentare, entro il 30 giugno 2023 (con le modalità esclusivamente telematiche pubblicate dall'**Agente della riscossione** sul proprio sito internet) la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla stessa definizione, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute (comma 235). In tale dichiarazione il debitore indica anche l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi (comma 236);
- pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della **cartella di pagamento**, senza corrispondere:
- le sanzioni comprese nei carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, DPR 602/73, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, D. Lgs. 46/1999 (cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale), nonché – a differenza di quanto previsto per le precedenti “**rottamazioni**” – gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 D. Lgs 112/99 (comma 231);
- limitatamente alle **sanzioni amministrative**, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, L. 689/81 e quelli di cui al citato articolo 30, comma 1, DPR 602/73, nonché le somme maturate a titolo di aggio ex art. 17 D. Lgs 112/99 (comma 247).

A differenza, infatti, di quanto previsto per le prime tre **rottamazioni**, il comma 247 estende la disciplina dettata già a suo tempo per la definizione agevolata delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada anche alle altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli enti previdenziali. Pertanto, per tutte le sanzioni in parola il debitore, versando le somme dovute a titolo di sanzione, potrà beneficiare dell'abbattimento degli interessi, comunque denominati. Per avvalersi della definizione devono, invece, essere corrisposte le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della **cartella di pagamento**. Tali somme possono essere versate in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 ovvero, con addebito di interessi al tasso del 2% annuo (a decorrere dal 1° novembre 2023), in un numero massimo di 18 rate consecutive di pari importo, che prima della proroga in commento erano così ripartite:

- la prima e la seconda, scadenti rispettivamente il 31 luglio ed il 30 novembre 2023, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute;
- le restanti 16, tutte di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 (comma 232).

Il **comunicato del Mef** non definisce il calendario dei versamenti rateali: si ferma a precisare che la prima od unica rata deve essere versata entro il 31 ottobre 2023 mentre per le rate successive verranno definite da una prossima disposizione.

Ruoli esclusi dalla definizione agevolata

Non rientrano nell'ambito applicativo della **definizione agevolata** i carichi relativi a:

- risorse proprie dell'Unione Europea;
- IVA riscossa all'importazione;
- recuperi degli aiuti di Stato,
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Domanda di adesione

A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata entro il **30 giugno 2023**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 (in precedenza 30 giugno 2023):

- la comunicazione con l'esito della domanda,
- l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione;
- i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

La **domanda di definizione agevolata** può essere presentata, esclusivamente in via telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione utilizzando l'apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password), sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). All'interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla funzionalità che consente di selezionare, direttamente dall'elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi od i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.

Prospetto informativo

Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è, inoltre, disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l'elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e la simulazione dell'importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata.

Nel prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate, nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che l'Agente della Riscossione comunicherà, entro il **30 settembre 2023**, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

Per richiedere online il Prospetto informativo e riceverlo via e-mail bisogna accedere alla sezione “**Definizione agevolata**” del sito. In area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire i dati ed il codice fiscale della persona intestataria dei carichi ed allegare la relativa documentazione di riconoscimento. A seguito della richiesta, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una prima e-mail contenente il link per confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore).

Una volta convalidato il link, il servizio trasmetterà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo e la data dell'istanza. Se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di accoglimento, con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento). È possibile chiedere il **Prospetto informativo** anche dall'area riservata del sito con le credenziali Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel. In questo caso il contribuente visualizzerà direttamente una schermata con la conferma della presa in carico della richiesta e riceverà, entro le successive 24 ore, una e-mail all'indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro 5 giorni (oltre tale termine non sarà più possibile effettuare il download).

MODELLO 730: DAL 20 APRILE SI PUO' DELEGARE UNA PERSONA DI FIDUCIA ONLINE

Per accedere al modello 730 precompilato, dal 20 aprile 2023 i contribuenti possono delegare una persona di fiducia sia online che in videocall. Dal 2 maggio 2023 è possibile consultare le dichiarazioni precompilate, mentre per l'invio occorrerà attendere fino all'11 maggio 2023 (Prov. AE 18 aprile 2023 n. 131884).

Le dichiarazioni quest'anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità, a partire dal **20 aprile 2023**, di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall. Ulteriori date da ricordare sono:

- **2 maggio 2023**: le dichiarazioni già compilate dall'Agenzia delle Entrate potranno essere consultate;

- **11 maggio 2023:** sarà possibile accettare, modificare ed inviare il modello 730 ed il modello Redditi.

Le novità di rilievo e le regole attuative di accesso alla precompilata

Come ben evidenziato dall'Agenzia, crescono esponenzialmente i dati trasmessi all'Agenzia, che superano quest'anno quota 1 miliardo e 300 milioni (+8% rispetto al 2022). Di questi, oltre un miliardo (l'80% del totale) sono relativi a spese sanitarie.

Saranno inoltre utilizzati nuovi dati:

- corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
- spese per canoni di locazione;
- spese di intermediazione per l'acquisto di immobili adibiti a prima casa.

Tutte informazioni, è bene rimarcare, che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali ed assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico.

La stagione dichiarativa si chiuderà il **2 ottobre 2023** per chi invia il modello 730 direttamente tramite l'applicazione web ed il **30 novembre 2023** per chi invece utilizza il modello Redditi precompilato.

Tutte queste regole, che riguardano le modalità di accesso e le deleghe, sono definite in due provvedimenti firmati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La novità che colpisce da quest'anno è che dal **20 aprile 2023** basta accedere all'area riservata sul sito dell'Agenzia per autorizzare un familiare o una **persona di fiducia** a gestire la propria **dichiarazione precompilata** (visualizzarla, accettarla o modificarla, inviarla) e ad utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse.

La novità di "peso" è pensata proprio per star vicino a chi, pur avendo le credenziali per accedere all'area riservata - Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) - ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle in prima persona. In alternativa, si può autorizzare la persona di fiducia tramite una **videochiamata** con un funzionario dell'Agenzia delle Entrate.

Queste due modalità si aggiungono a quelle attive già dal 2022, ovvero l'invio di una pec o la presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell'Agenzia. Quanto alle domande via posta elettronica certificata, potranno essere inviate anche dalla casella pec della persona di fiducia (non solo, quindi, da quella del delegante). Viene estesa, inoltre, la durata della delega: su richiesta del contribuente, potrà infatti essere valida fino a 3 annualità.

Soggetti destinatari della dichiarazione 730 precompilata

Sono destinatari della dichiarazione 730 precompilata i contribuenti che hanno percepito, per l'anno d'imposta precedente, redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati agli artt. 49 e 50 c. 1 lettere a), c), c-bis), d), g) DPR 917/86, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 917/86 nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 c. 4 DM 164/99.

Come si accede?

Per poter visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). In linea generale, il modello 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l'anno d'imposta precedente, redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

Dal **2 maggio 2023** sono disponibili i seguenti documenti:

- dichiarazione dei redditi precompilata riferita all'anno d'imposta precedente;
- elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l'Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti e relative fonti informative.

Il modello 730 precompilato dovrà essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (ed il modello Redditi correttivo del modello 730) entro il 30 novembre 2023.

Prov. AE 18 aprile 2023 n. 131884

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza.

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma
Tel. + 39 06 92919104

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

